

Codice A1014C

D.D. 24 novembre 2022, n. 610

Comune di BROSSASCO (CN). Conciliazione stragiudiziale con privato per illegittima occupazione pregressa, senza titolo di area gravata da uso civico identificata al N.C.T. Fg. 30 mappale acque (limitatamente alla porzione di alveo del torrente Gilba finitima alle particelle Fg. 30 nn. 737 e 715) di estensione pari a 74,40 mq corrispondente alla paratia di carico dell'impianto idroelettrico "Torrente Gilba"...



ATTO DD 610/A1014C/2022

DEL 24/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici

OGGETTO: Comune di BROSSASCO (CN). Conciliazione stragiudiziale con privato per illegittima occupazione pregressa, senza titolo di area gravata da uso civico identificata al N.C.T. Fg. 30 mappale acque (limitatamente alla porzione di alveo del torrente Gilba finitima alle particelle Fg. 30 nn. 737 e 715) di estensione pari a 74,40 mq corrispondente alla paratia di carico dell'impianto idroelettrico "Torrente Gilba" Autorizzazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettere c) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i. e rilascio parere ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i..

Visto il Decreto del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte e la Liguria del 05 maggio 1964, con il quale è stata accertata l'esistenza dell'uso civico di pesca nel Comune di Brossasco (CN);

vista la D.G.C. di Brossasco (CN) n. 67 del 14 giugno 2021 ad oggetto "*Predisposizione relazione e perizia di stima per usi civici conciliazione stragiudiziale art. 10 della l.r. 29/2009 – atto di indirizzo per prestazioni professionali*";

vista la D.C.C. n. 25 del 18 giugno 2021, con la quale il Comune di Brossasco (CN) deliberava "*che il corpo idrico della parte del torrente Gilba nel tratto compreso nel territorio di Brossasco....., è da ritenersi bene collettivo, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera f) della legge 20 novembre 2017, n. 168..*";

vista la D.G.C. n. 121 del 29 novembre 2021 che autorizzava gli organi competenti del Comune di Brossasco (CN) ad attivare le procedure volte alla conciliazione stragiudiziale ai sensi dell'art. 10 della l.r. 29/2009 e s.m.i. relativamente ai manufatti insistenti sull'alveo del torrente Gilba, afferenti l'impianto idroelettrico "Torrente Gilba";

vista la nota del 2 dicembre 2021 (prot. n. 3960), con la quale il Comune di Brossasco (CN) ha avviato il procedimento di “*reintegrazione del possesso comunale del terreno e delle opere ivi realizzate*” censite al N.C.E.U. Fg. 30 mappale n. 709 sub. 1 limitatamente alla paratia di carico sul torrente Gilba, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 7 legge 241/90 e l’art. 17 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

vista la nota del 15 dicembre 2021 (prot. 4101) in cui la soc. RIGENERA s.r.l., in qualità di soggetto occupante, ha dichiarato la disponibilità alla sottoscrizione del verbale di conciliazione in relazione al procedimento di reintegrazione del possesso comunale dell’area e delle opere ivi realizzate;

viste le note del 24 dicembre 2021 (prot. n. 4196) e del 18 gennaio 2022 (prot. 193), con le quali il Comune di Brossasco (CN) ha invitato il soggetto occupante alla sottoscrizione della bozza del verbale di conciliazione stragiudiziale relativa all’area di cui trattasi;

rilevato che il legale rappresentante della soc. RIGENERA s.r.l., non ha sottoscritto la bozza di verbale di conciliazione stragiudiziale, negli incontri stabiliti dal Comune di Brossasco (CN) in data 11 gennaio 2022, 14 gennaio 2022 e 1 febbraio 2022;

vista la D.G.C. n. 16 del 28 gennaio 2022 ad oggetto “*Usi Civici – Schema di verbale di conciliazione stragiudiziale degli usi civici ai sensi dell’art.10 della L.R. 29/2009 relativamente all’uso civico insistente sull’alveo del torrente Gilba e per i manufatti dell’impianto idroelettrico ivi realizzati – Approvazione*”;

vista l’istanza del 14 marzo 2022 (prot. n. 8586), successivamente integrata in data 26 ottobre 2022 (prot. 32891), con la quale il Comune di Brossasco (CN), ha richiesto l’autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009 per il possesso senza titolo dell’area individuata al N.C.T. Fg. 30 mappale acque (limitatamente alla porzione di alveo del torrente Gilba finitima alle particelle Fg. 30 nn. 737 e 715) di estensione pari a 74,40 mq corrispondente alla paratia di carico dell’impianto idroelettrico “*Torrente Gilba*” occupata dalla soc. RIGENERA S.R.L. (*omissis*);

rilevato che l’art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 prevede che “*In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, ..*”;

considerato che l’art. 10 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 prevede altresì che in materia di uso civico di pesca “*..Le questioni relative all’esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolte dal Commissario a norma dell’art. 29 della legge..*”;

ritenuto necessario applicare in via estensiva quanto disposto dal D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R e dalla D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645 avente ad oggetto “*Parametri economici per la conciliazione stragiudiziale in materia di usi civici, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29.*”, anche per gli usi civici di pesca;

vista la documentazione tecnica inviata dal Comune di Brossasco (CN) unitamente all’istanza sopra richiamata, in conformità a quanto disposto dall’ art. 19 comma 2) e dall’art. 26 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dalla quale si evince in particolare che:

- l’occupazione è stata assunta dall’anno 2010, sulla base della documentazione depositata agli atti del Comune di Brossasco (CN) ai sensi del punto 8) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;

- con la D.G.C. n. 121 del 29 novembre 2021 è stata approvata la perizia di stima ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;
- con la D.G.C. n. 16 del 28 gennaio 2022 è stato approvato il verbale di conciliazione stragiudiziale ai sensi dell'art.10 della l.r. 29/2009 ;
- il certificato di destinazione urbanistica del 1 marzo 2022 (prot. n. 598) rilasciato dal Comune di Brossasco (CN) attesta in particolare che le particelle adiacenti l'alveo fluviale del torrente Gilba individuate al C.T. Fg. 30 nn. 737 e 715 ricadono in vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del d.lgs 42/2004 e in vincolo di natura idrogeologica e forestale di cui al R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923;

vista la perizia di stima redatta in data 23 novembre 2021, ai sensi del Capo V del DPGR 27 giugno 2016 n. 8/R, come integrata in data 25 agosto 2022, dal geom. Renato LOCARNI in qualità di tecnico incaricato dal Comune di Brossasco (CN) dalla quale si prende atto che:

- sull'area identificata al N.C.T. Fg. 30 mappale acque (limitatamente alla porzione di alveo del torrente Gilba finitima alle particelle Fg. 30 nn. 737 e 715) non è stata accertata la presenza di migliorie apportate dai soggetti occupanti ai sensi dell'art. 32 del DPGR 27 giugno 2016 n. 8/R ;
- sull'area in argomento è documentato il prelievo di risorse naturali di importo pari ad € 2.165,19 ai sensi del punto 9) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- sull'area di cui trattasi è stato accertato che da parte del soggetto occupante, non vi è stato il pagamento di canoni di locazione, affitto o enfiteusi al comune attinenti all'uso civico, ai sensi del punto 10) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- sull'area in argomento non è documentato se l'utilizzo del bene o i redditi derivati siano stati impiegati in modo da arrecare un beneficio alla collettività locale ai sensi del punto 11) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore venale dell'area di cui trattasi, viene quantificato in € 6.808,50, ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore agricolo dell'area in argomento, qualora avesse mantenuto la sua originaria destinazione ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è determinato in € 37,20;
- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per occupazione pregressa e per la cessione, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 3.422,85;
- il periodo di occupazione pregressa viene assunto dall'anno 2010 all'anno 2021 per complessivi 11 anni di occupazione, ai sensi del punto 8) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, e come dall'art. 10 comma 4 della l.r. 29/2009 ;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 3%;
- l'indennizzo per l'occupazione pregressa applicando l'abbattimento dell'80%, ai sensi del punto 6) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, viene quantificato in € 658,95;
- il canone annuo per la concessione amministrativa dell'area di cui trattasi viene determinato in € 434,15;

rilevato che, in applicazione dei parametri contenuti nella D.G.R. n. 17-7645 del 05 ottobre 2018, l'importo minimo periziato in € 658,95 per l'occupazione pregressa è da ritenersi idoneo al ristoro della popolazione usocivista locale, in assenza dell'importo una tantum per il diritto di superficie;

preso atto che che gli importi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 5 ottobre 2018 n. 17-7645, sono da intendersi come minimi al di sotto dei quali non si può ritenere congrua la valutazione, sicché la perizia di stima può comunque determinare importi superiori, in

considerazione della natura di atto transattivo riconosciuta dalla giurisprudenza alla conciliazione stragiudiziale;

richiamata la *“Convenzione per l'utilizzazione delle risorse idriche nel territorio del Comune di Brossasco mediante realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Gilba - scarico Enel”* rep 1380 del 04 agosto 2006 la quale prevedeva una durata trentennale dalla data di sottoscrizione;

rilevato che la determinazione del canone annuo di € 434,15 per la concessione amministrativa dell'area di cui trattasi, risulta conforme a quanto stabilito nelle disposizioni di cui all'art. 10 comma 5 della l.r. 29/2009;

considerato, che la concessione amministrativa da stipularsi tra le parti dovrà contenere quanto disposto dall'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, in particolare dovrà essere predisposto da parte del concessionario idoneo piano di ripristino ambientale, contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stimandone il valore e allegando apposita fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente;

considerato che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

rilevato che, per quanto sopra, l'importo complessivo che la parte privata dovrà versare al Comune in via conciliativa quale indennizzo per l'occupazione pregressa dell'area di estensione pari a 74,40 mq corrispondente alla paratia di carico dell'impianto idroelettrico *“Torrente Gilba”* illegittimamente occupata a far data dall'anno 2010, risulta determinato in complessivi € 658,95;

considerato che l'importo minimo per la conciliazione stragiudiziale (€ 658,95), dovrà essere versato dal soggetto privato in via transattiva al Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

rilevato che l'importo sopra menzionato se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

rilevato che la concessione amministrativa, dovrà essere stipulata alle condizioni economiche quantificate dal Comune di Brossasco (CN), pari a 434,15 €/annuo, con ricalcolo per l'adeguamento dell'aggiornamento ISTAT annuale;

stabilito che tutti i proventi derivanti dalla presente autorizzazione dovranno essere utilizzati prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 29/2009;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di Brossasco (CN) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale con successiva concessione amministrativa dell'area in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni in premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti dalla normativa vigente nella materia del presente provvedimento;

considerato infine, per quanto sopra evidenziato, che quanto richiesto è anche nell'interesse della

popolazione usocivista locale, pertanto si ritiene di poter autorizzare la conciliazione stragiudiziale ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera c) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i e rilasciare il parere ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Per le motivazioni illustrate in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, e s.m.i.;
- visto il regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, e s.m.i.;
- vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016;
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
- vista la legge n. 168 del 20 novembre 2017 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 5 ottobre 2018;
- vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;

DETERMINA

1. di autorizzare il Comune di Brossasco (CN), ad effettuare la conciliazione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009, per regolarizzare il possesso illegittimo, a far data dal 2010, dell'area gravata da uso civico individuata al N.C.T. Fg. 30 mappale acque (limitatamente alla porzione di alveo del torrente Gilba finitima alle particelle Fg. 30 nn. 737 e 715) di estensione pari a 74,40 mq corrispondente alla paratia di carico dell'impianto idroelettrico "Torrente Gilba" occupata dalla soc. RIGENERA S.R.L. (C.F. *omissis*); dietro versamento in via transattiva, della somma minima di € 658,95, quale ristoro della popolazione usocivista locale per l'occupazione pregressa dell'area di cui trattasi;
2. di esprimere, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 6 comma 3 lett. a) della l.r.

29/2009, parere favorevole alla sottoscrizione di concessione amministrativa per un importo di 434,15 €/annuo, fino al termine previsto dalla *“Convenzione per l'utilizzazione delle risorse idriche nel territorio del Comune di Brossasco mediante realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Gilba - scarico Enel”* rep 1380 del 04 agosto 2006, con ricalcolo per l'adeguamento dell'aggiornamento ISTAT annuale, a favore della soc. RIGENERA S.R.L. (C.F. *omissis*);

3. di dare atto che la concessione amministrativa deve intendersi condizionata alla previa definizione della conciliazione stragiudiziale sottoscritta da entrambe le parti;
4. di disporre che la somma complessiva di € 658,95 quale ristoro della popolazione usocivista locale per l'occupazione pregressa, dovuta dalla parte privata venga versata al Comune di Brossasco (CN) entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del presente atto;
5. di disporre che la somma dovuta di € 658,95 , se versata oltre il sopra menzionato termine, dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria, nonché dell'interesse legale in vigore a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;
6. di dare atto che la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso della parte privata all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell'area gravata da uso civico con quanto eventualmente ivi costruito;
7. di dare atto che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali;
8. di dare atto che qualora venga sottoscritta la concessione amministrativa tra le parti, la stessa dovrà contenere quanto disposto dall'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, in particolare dovrà essere predisposto da parte del Concessionario idoneo piano di ripristino ambientale, contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stimandone il valore e allegando apposita fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente;
9. di dare atto che, al termine o al decadere della concessione amministrativa, l'area di cui trattasi, dovrà essere restituita, nonché ripristinata a cura e spese del Concessionario;
10. di disporre che il Comune di Brossasco (CN) utilizzi le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 29/2009;
11. di disporre, in applicazione del comma 2 dell'articolo 22 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, che copia autentica del verbale di conciliazione, debitamente perfezionato e rogato, venga trasmesso a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione;
12. di disporre altresì, in applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R che, qualora non si raggiunga il perfezionamento della conciliazione stragiudiziale, il provvedimento di reintegrazione, venga trasmesso a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dall'esecutività;
13. di disporre che il Comune di Brossasco (CN), in applicazione del comma 3 dell'articolo 24 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, trasmetta l'eventuale provvedimento concessorio a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione;
14. di dare atto che, tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico delle parti private acquirenti;
15. di disporre che, la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010;
16. di dare atto che, la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli

articoli 23 e 26 del d.lgs 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale;

di dare atto che, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali,
elezioni e referendum, espropri-usi civici)
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico